
Ordinanza relativa alla legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (OIDN)

del 26 ottobre 2010 (stato 1 luglio 2023)

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 della Costituzione cantonale¹⁾

1. Vigilanza

Art. 1 Presentazione dei conti

¹ La presentazione dei conti della Cassa per i danni della natura (Cassa) deve avvenire conformemente alle raccomandazioni per i conti annuali per le assicurazioni fabbricati emanate dalla Fondazione per le raccomandazioni professionali per i conti (Swiss GAAP FER).

2. Organizzazione della Cassa

Art. 2 Commissione amministrativa

¹ La commissione amministrativa dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni esercita la funzione di Commissione amministrativa della Cassa.

Art. 3 Direzione *

¹ La direzione dell'Assicurazione fabbricati dei Grigioni funge da direzione della cassa per i danni di natura. Essa la rappresenta verso l'esterno ed esegue le decisioni della commissione amministrativa. *

Art. 3a * Segreteria

¹ La gestione degli affari della Cassa e del fondo d'emergenza spetta alla segreteria designata dalla direzione.

¹⁾ CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Ufficio competente per le stime *

¹ L'ufficio competente per le stime è la segreteria. *

² L'Ufficio per le valutazioni immobiliari sostiene l'Assicurazione fabbricati in caso di sinistri medi e gravi. Esso accetta notifiche dall'Assicurazione fabbricati per danni causati dalla natura non assicurabili, le verifica ed elabora i sinistri. L'indennizzo si conforma alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi. *

³ ... *

Art. 5 Indennità

¹ La direzione è competente per la determinazione dell'indennità di ulteriori uffici coinvolti nella stima. *

3. Indennizzi

Art. 6 Aliquota di indennizzo

¹ In caso di sinistro l'aliquota di indennizzo della Cassa ammonta all'80 per cento della somma computabile del sinistro. *

Art. 7 Danno minimo

¹ I danni il cui importo non raggiunge i 500 franchi non vengono indennizzati. *

4. Procedura in caso di sinistro

Art. 8 Notifica del danno

¹ I danni devono essere notificati alla segreteria. *

² Le notifiche di danni che pervengono alle autorità comunali o ad altri uffici devono essere trasmesse immediatamente alla segreteria. *

Art. 9 Stima del danno

¹ Se sussiste un danno avente diritto a indennizzo ai sensi della legge, la segreteria deve determinarlo immediatamente. *

² La persona danneggiata dev'essere invitata alla stima. Ha il diritto di farsi rappresentare e di invitare a proprie spese degli esperti.

³ La segreteria fissa le tariffe orarie per le prestazioni proprie. *

Art. 10 * ...

Art. 11 Decisione di indennizzo

¹ La segreteria decide se il danno ha diritto a indennizzo ai sensi della legge.

² Essa fissa l'entità dell'indennizzo in base al verbale di stima e una volta disponibile il conteggio.

³ Le spese incrementanti il valore non vengono riconosciute come danno computabile. *

Art. 12 Rate e anticipi

¹ Dove sono sorti danni maggiori, la Cassa può versare delle rate corrispondenti al progredire dei lavori di ripristino.

² La Cassa può anticipare del tutto o in parte i contributi del Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili oppure quelli di opere assistenziali, sulla base di rispettive promesse provvisorie di contributo.

5. Finanziamento

Art. 13 Tasse alla Cassa

¹ I proprietari di fondi e gli aventi diritto di superficie devono versare ogni anno le seguenti tasse alla Cassa:

- a) * per fondi sopraedificati: 0,5 centesimi per ogni 1000 franchi della somma di assicurazione fabbricati degli edifici assicurati;
- b) * per fondi non sopraedificati: lo 0,25 per mille del valore fiscale della sostanza.

6. Disposizioni finali

Art. 14 Entrata in vigore

¹ La presente ordinanza entra in vigore¹⁾ insieme alla revisione parziale della legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili del 15 giugno 2010²⁾.

Art. 15 * Disposizione transitoria relativa alla revisione parziale del 4 aprile 2023

¹ A sinistri verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale si applica il diritto previgente.

¹⁾ 1° gennaio 2011

²⁾ CSC [835.100](#)

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
26.10.2010	01.01.2011	atto normativo	prima versione	-
25.11.2014	01.01.2015	Art. 3	modifica titolo	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 3 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 3a	introduzione	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4	modifica titolo	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 2	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 4 cpv. 3	abrogazione	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 5 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 8 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 8 cpv. 2	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 9 cpv. 1	modifica	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 10	abrogazione	2014-033
25.11.2014	01.01.2015	Art. 11 cpv. 3	introduzione	2014-033
26.09.2017	01.01.2018	Art. 4 cpv. 2	modifica	2017-035
22.06.2021	01.01.2022	Art. 13 cpv. 1, a)	modifica	2021-023
22.06.2021	01.01.2022	Art. 13 cpv. 1, b)	modifica	2021-023
04.04.2023	01.07.2023	Art. 6 cpv. 1	modifica	2023-006
04.04.2023	01.07.2023	Art. 7 cpv. 1	modifica	2023-006
04.04.2023	01.07.2023	Art. 9 cpv. 3	introduzione	2023-006
04.04.2023	01.07.2023	Art. 15	introduzione	2023-006

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	26.10.2010	01.01.2011	prima versione	-
Art. 3	25.11.2014	01.01.2015	modifica titolo	2014-033
Art. 3 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 3a	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-033
Art. 4	25.11.2014	01.01.2015	modifica titolo	2014-033
Art. 4 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 4 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 4 cpv. 2	26.09.2017	01.01.2018	modifica	2017-035
Art. 4 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-033
Art. 5 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 6 cpv. 1	04.04.2023	01.07.2023	modifica	2023-006
Art. 7 cpv. 1	04.04.2023	01.07.2023	modifica	2023-006
Art. 8 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 8 cpv. 2	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 9 cpv. 1	25.11.2014	01.01.2015	modifica	2014-033
Art. 9 cpv. 3	04.04.2023	01.07.2023	introduzione	2023-006
Art. 10	25.11.2014	01.01.2015	abrogazione	2014-033
Art. 11 cpv. 3	25.11.2014	01.01.2015	introduzione	2014-033
Art. 13 cpv. 1, a)	22.06.2021	01.01.2022	modifica	2021-023
Art. 13 cpv. 1, b)	22.06.2021	01.01.2022	modifica	2021-023
Art. 15	04.04.2023	01.07.2023	introduzione	2023-006